



**Regolamento di Funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca
“INNOVAZIONE E CAMBIAMENTO
NELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”
(ICONA)**

**Articolo 1
(Natura)**

1. Il Centro interdipartimentale di ricerca su "*Innovazione e Cambiamento nella Pubblica Amministrazione (ICONA)*", d'ora in poi "Centro", è costituito ai sensi delle vigenti norme statutarie e regolamentari di Ateneo.

**Articolo 2
(Finalità e scopi)**

1. La missione istituzionale del Centro è di studiare l'innovazione e il cambiamento organizzativo nelle pubbliche Amministrazioni, con una particolare attenzione allo sviluppo dell'*eGovernment*, della *eParticipation* e della *eDemocracy*, in una prospettiva interdisciplinare, e contribuire così alla realizzazione degli obiettivi del settore pubblico nella promozione del benessere del Paese, e nel perseguimento degli obiettivi europei.
2. In particolare il Centro si propone di:
 - a) promuovere occasioni di incontro e dibattito con i responsabili delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) organizzare seminari, conferenze e convegni nazionali ed internazionali;
 - c) produrre raccomandazioni e proposte operative di cambiamento;
 - d) condurre analisi teoriche e ricerche empiriche, i cui risultati potranno essere di supporto ai processi decisionali e di innovazione delle Amministrazioni pubbliche;
 - e) proporre nuovi strumenti decisionali, di analisi e valutazione delle politiche pubbliche.
3. Le attività del Centro sono sottoposte alla verifica del Nucleo di Valutazione, con la periodicità stabilita dalle relative norme statutarie di Ateneo.

Articolo 3 (Durata)

1. Il Centro avrà una durata di sei anni, rinnovabile per iscritto.
2. La procedura di rinnovo è disciplinata dalle competenti norme statutarie e regolamentari di Ateneo.

Articolo 4 (Strutture di riferimento e sede)

1. Aderiscono al Centro, in qualità di Dipartimenti promotori, i seguenti Dipartimenti:
 - a) *Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi;*
 - b) *Dipartimento di Informatica;*
 - c) *Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche.*
2. Il Centro avrà sede presso il Dipartimento (“Dipartimento ospitante”) di afferenza del Direttore del Centro. Su proposta del Direttore del Centro, deliberata dal Consiglio Scientifico alla unanimità, e qualora il Dipartimento di afferenza del Direttore non sia in grado di assicurare l’idoneo supporto organizzativo, la sede del Centro potrà essere fissata in uno dei Dipartimenti promotori, anche diverso dal Dipartimento di afferenza del Direttore.
3. Il funzionamento del Centro è assicurato dall’utilizzo di attrezzature e personale del Dipartimento ospitante.
4. Successivamente alla costituzione possono aderire al Centro, nel rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari di Ateneo, eventuali altri Dipartimenti universitari, interessati ai programmi di ricerca del Centro. La proposta di adesione, approvata dal rispettivo Consiglio di Dipartimento, indica le risorse finanziarie, di spazi e strumentali, che il nuovo Dipartimento aderente intende mettere a disposizione del Centro. Le nuove adesioni sono valutate ed approvate dal Consiglio Scientifico del Centro, e sono formalizzate con apposito decreto del Rettore.

Articolo 5 (Finanziamenti)

1. Il Centro, nel rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari di Ateneo, reperisce contributi e finanziamenti interni all’Università, nonché contributi e finanziamenti corrisposti da Enti pubblici e privati, da destinare alle attività di ricerca oggetto delle finalità del Centro.
2. Nel corso di svolgimento delle attività del Centro, il Consiglio di amministrazione può attribuire ai Dipartimenti di riferimento risorse

specifiche, anche di personale, con la clausola di destinarle esclusivamente alle esigenze del Centro, fermo restando che questo non può disporre di una dotazione organica propria.

3. Il Centro può usufruire, anche sulla base di contratti e convenzioni, di finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento e assumere attività di ricerca, di formazione e di collaborazione, commissionate da Enti pubblici e privati su contratto e convenzione, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dai pertinenti Regolamenti d'Ateneo.
4. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività saranno di regola garantite dai Dipartimenti promotori del Centro, che si impegnano a destinare tali risorse al Centro stesso per tutta la durata delle sue attività.
5. Per l'amministrazione e la gestione dei fondi di funzionamento e ricerca del Centro si applicano le norme statutarie e regolamentari di Ateneo.
6. L'amministrazione e la gestione dei predetti fondi di funzionamento avviene con la collaborazione dei competenti Uffici amministrativi di Ateneo.

Articolo 6 (Personale aderente al Centro)

1. Al Centro aderiscono i professori e i ricercatori universitari firmatari della proposta di costituzione del medesimo Centro.
2. Possono inoltre afferire al Centro, con domanda inoltrata al Direttore, e approvata all'unanimità dal Consiglio Scientifico:
 - a) a titolo individuale, professori e ricercatori appartenenti a Dipartimenti dell'Ateneo diversi dai Dipartimenti che aderiscono al Centro;
 - b) studiosi ed esperti che si sono distinti nella ricerca in ordine alle tematiche proprie del Centro.
3. Nessun compenso potrà di regola essere corrisposto per l'attività di Direttore e di membro del Consiglio Scientifico.

Articolo 7 (Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Consiglio Scientifico;
 - b) il Direttore;
 - c) l'Assemblea;

Articolo 8 **(Il Consiglio Scientifico)**

1. Il Consiglio Scientifico è composto dai professori e dai ricercatori universitari firmatari della proposta di costituzione del Centro, e dai Direttori, o loro delegati, dei Dipartimenti aderenti al Centro.
2. Il Consiglio Scientifico può cooptare, all'unanimità, altri membri scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Ateneo; può inoltre cooptare, pur sempre all'unanimità, personalità scientifiche anche esterne all'Ateneo ed esperti stranieri. La designazione dei membri cooptati ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.
3. Il Consiglio Scientifico designa il Direttore del Centro.
4. Il Consiglio Scientifico è l'organo deliberante, di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività scientifiche del Centro.
5. In particolare spetta al Consiglio:
 - a) approvare annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
 - b) approvare il piano annuale delle attività e delle spese;
 - c) avanzare ai competenti organi di Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico-amministrativo, in relazione a motivate esigenze di funzionamento del Centro;
 - d) approvare, per quanto di competenza, e fatte salve le prerogative degli organi di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro;
 - e) deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme statutarie e regolamentari di Ateneo, richiedano la sua autorizzazione preventiva;
 - f) esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di Ateneo.
6. Per quanto riguarda la validità delle riunioni, e la designazione del Direttore, valgono le norme in vigore per i Consigli di Dipartimento.
7. Il Direttore convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte l'anno, e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata.
8. Delle riunioni del Consiglio Scientifico è redatto, a cura del Direttore, un verbale, che resta a disposizione di tutti i membri ed è inviato per conoscenza, entro trenta giorni dalla riunione, ai Direttori dei Dipartimenti che aderiscono al Centro.
9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, al Consiglio Scientifico si applicano le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni proprie dei Consigli di Dipartimento.

Articolo 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore è un docente di ruolo, di norma a tempo pieno, dell'Ateneo, designato dal Consiglio Scientifico tra i professori e i ricercatori facenti parte del medesimo Consiglio.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, con mandato triennale confermabile consecutivamente una sola volta.
3. Al Direttore si applicano, per quanto compatibili, le norme che regolano i poteri e le funzioni dei Direttori di Dipartimento.
4. All'inizio di ogni anno di attività il Direttore del Centro presenta al Consiglio Scientifico un programma delle ricerche, unitamente a un piano preventivo analitico di utilizzazione dei fondi.
5. Il Direttore del Centro è tenuto a illustrare le attività svolte dal Centro in un'apposita relazione annuale, da predisporre entro il 31 marzo dell'anno successivo. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Scientifico, la relazione è trasmessa al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, perché ne valutino i risultati rispetto agli obiettivi costitutivi del Centro.
6. Il Direttore, inoltre:
 - a) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Scientifico;
 - b) coordina la gestione amministrativa del Centro e ne assicura la regolarità;
 - c) coordina il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del Centro e ne garantisce l'efficienza;
 - d) coordina le attività del personale assegnato, nonché dei gruppi di lavoro e dei collaboratori che fanno capo al Centro;
 - e) tiene informato il Consiglio Scientifico su eventuali problemi di gestione e sull'andamento del Centro;
 - f) propone le tariffe di accesso ai servizi del Centro e svolge ogni altra funzione inerente alle responsabilità affidategli dal Consiglio Scientifico.

Articolo 10 (L'Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita dai professori, ricercatori universitari, studiosi ed esperti afferenti al Centro. L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno, su convocazione del Direttore, per valutare l'attività complessiva del Centro e formulare eventuali proposte da presentare al Consiglio Scientifico.

Articolo 11
(Approvazione del presente Regolamento e sue modificazioni)

1. Il presente Regolamento è deliberato dai Consigli dei Dipartimenti che promuovono la costituzione del Centro, a maggioranza assoluta dei componenti, ed è approvato dal Senato accademico, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore contestualmente alla costituzione del Centro, entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
3. Eventuali modifiche al presente Regolamento, proposte dal Consiglio Scientifico del Centro, sono approvate e disposte con le medesime procedure innanzi previste per la prima approvazione.

Articolo 12
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo.